



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 09/11/2009

OGGETTO: REGOLAMENTO I.C.I. - MODIFICA DELL'ART. 8 COMMA 3 IN TEMA DI
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

L'anno duemilanove, addì nove del mese di novembre alle ore 9.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Consiglio comunale prot.13160 del 4/11/2009 _____, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **pubblica**

Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni	SI	
2	TOTARO Dott. Giuseppe	SI		13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico		SI	14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano	SI		15	VERGURA Avv. Luigi	SI	
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe	SI	
6	LAURIOLA Arch. Andrea	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio	SI	
7	FEROSI Avv. Michele	SI		18	TROIANO Dott. Mario	SI	
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale	SI	
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele	SI	
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio	SI	
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 1 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE **Dott. Michele Campanelli** (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula tutti gli Assessori.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/8/2000, n. 267 sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 26/10/2009

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 26/10/2009

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO PROVINCIA DI FOGGIA

Si dà atto che dopo l'appello e prima della trattazione dell'argomento, risultano assenti altresì: Nigri, Notarangelo Pettinicchio, Armillotta, Granatiero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale del 25. 2. 2000, n. 4 vistata favorevolmente da CO.RE.CO. di Foggia in data 28. 3. 2000, prot. n. 542, pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale del 27. 6. 2000, n. 100 veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili, in ottemperanza alle disposizioni degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15. 12. 1997, n. 44;
- che successivamente il predetto regolamento veniva modificato dapprima con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18 aprile 2001 e successivamente con deliberazione n. 37 del 15.07.2008 (pubblicato *G.U. s.g. n. 234 del 8-10-2009 - Suppl. Ordinario n.182*).

Rilevato che la fattispecie di pertinenza ubicata al di fuori dell'immobile di abitazione principale, riportata nel regolamento al comma 3° dell'articolo 8, ha comportato incomprensioni e difficoltà interpretative pertanto si rende necessario riscrivere interamente il comma 3° e integrare i commi 1° e 5°;

Ritenuto opportuno provvedere ha dare una ridefinizione più coerente con il dettame legislativo della nozione di pertinenza, con una limitata deroga, tra l'altro consentita dai chiarimenti forniti proprio in tema di ICI dal Consiglio di Stato nel parere n.1279/98 del 24 novembre 1998, ad avviso del quale i comuni hanno la possibilità di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle disposizioni del codice civile e ciò in base all'art.818 dello stesso codice che prevede che "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto";

Ritenuto, altresì, di dover uniformare anche il Regolamento comunale alla decisione del Consiglio di Stato e della circolare ministeriale n. 114/E del maggio 1999, circa l'applicazione dell'I.C.I. alle pertinenze, mediante la modifica di alcuni commi dello stesso articolo;

preso atto che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, stabilisce, fra l'altro, che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, avendo approvato il bilancio in data 4. 6. 2009 il presente regolamento avrà effetto dall'anno successivo;

Richiamato l'art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997 che conferisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia I.C.I.;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Richiamati gli artt. 52 e 58 dello stesso D. Lgs n. 446/97 che prevedono la comunicazione al Ministero delle Finanze dei regolamenti sulle entrate tributarie entro i 30 gg. dallo loro esecutività e resi pubblici mediante avviso, per estratto, da pubblicare sulla G.U.;

Vista la circolare N. 101 del 17/4/98 esplicitiva dal contenuto normativo degli artt. 52 e 58 del D.Lgs 446/97;

Considerato che, nell'esercizio della sua potestà regolamentare conferito dall'art. 59 del D. Lgs n. 446/1997, l'amministrazione comunale può individuare gli immobili pertinentoli e il loro numero complessivo da ammettere ai benefici riservati dalla legge alle abitazioni principali;

Esaminata la presente proposta favorevolmente dalla Commissione consiliare bilancio in data 23. 10. 2009;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore programmazione e bilancio, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- lo Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, dai quindici dei consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

I - di modificare, con effetto dal **1° gennaio 2010**, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, i commi 1°, 3° e 5° dell'articolo 8 del Regolamento comunale sull'imposta comunale degli immobili come segue:



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO PROVINCIA DI FOGGIA

Art. 8 Pertinenze dell'abitazione principale <i>nuova proposta</i>	Art. 8 Pertinenze dell'abitazione principale <i>proposta in vigore</i>
<p>1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'esenzione (<i>agevolazione</i>) dell'ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione e quindi titolare del pagamento della TARSU e delle utenze; pertanto non si considerano pertinenze le unità immobiliari concesse, anche in parte, in locazione o/e comodato d'uso a terzi</p>	<p>1) Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 446/97, agli effetti dell'esenzione (<i>agevolazione</i>) dell'ICI, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che le stesse siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio della predetta abitazione; pertanto non si considerano pertinenze le unità immobiliari concesse, anche in parte, in locazione o/e comodato d'uso a terzi.</p>
<p>2) Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e/o hanno lo stesso numero di mappa catastale della abitazione della quale costituiscono pertinenza.</p>	<p>2) Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e hanno lo stesso numero di mappa catastale della abitazione della quale costituiscono pertinenza.</p>
<p>3) Il proprietario dell'abitazione principale che non sia titolare di pertinenze nell'ambito dello stesso fabbricato o che abbiano lo stesso numero di mappa catastale, può considerare come pertinenza all'abitazione stessa una sola unità immobiliare di categoria catastale C/6 di cui sia titolare, purché sia posseduto interamente o in comproprietà con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, sia dichiarato pertinenza anche ai fini IRPEF e rispetti tutti gli altri requisiti richiesti nel comma uno.</p>	<p>3) In caso di immobili classificate nella categoria catastale C/6 (garage, box, posti auto), costituisce pertinenza dell'abitazione principale il locale adibito ad esclusivo utilizzo della stessa, ancorché ubicato in edificio diverso, limitatamente ad un solo locale, nel caso in cui detto locale manchi nell'edificio o complesso immobiliare ove è ubicata l'abitazione principale solo se posseduto interamente o in comproprietà con il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.</p>
<p>4) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dalla normativa tributaria.</p>	<p>4) Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dalla normativa tributaria.</p>
<p>5) Al fine di poter beneficiare di detta esenzione (<i>agevolazione</i>), il contribuente è tenuto a presentare al Comune una apposita comunicazione - denuncia -, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Per coloro che già beneficiano dell'esenzione non è necessario presentare la comunicazione - denuncia. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.</p>	<p>5) Al fine di poter beneficiare di detta esenzione (<i>agevolazione</i>), il contribuente è tenuto a presentare al Comune una apposita comunicazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Qualora successivamente vengano a cessare le condizioni di fatto di cui al presente comma, presenterà nuova dichiarazione di variazione.</p>
<p>6) Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, l'esenzione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.</p>	<p>6) Nel caso in cui la pertinenza sia posseduta in comproprietà, l'esenzione spetta a tutti i proprietari proporzionalmente alla quota di possesso.</p>
<p>7) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p>	<p>7) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.</p>



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

II - di comunicare, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/97, il presente regolamento al Ministero dell'Economia e Finanza, Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - e al Ministero della Giustizia secondo le modalità indicate con la circolare 101/E del 17. 4. 1998 per la pubblicazione, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.

SUCCESSIVAMENTE

ritenuta sussistente l'urgenza di provvedere;

visto l'art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, dai quindici consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare immediatamente **eseguibile** la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli